

Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata  
dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 56 dell'8 febbraio 2022

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla)

Art. 1  
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/2017)

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della l.r. n. 38/2017. Prevede, in particolare, che la Giunta regionale definisce le linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla, sentito il Comitato tecnico scientifico regionale di cui all'articolo 2 bis e previo parere della Commissione assembleare competente. Specifica, poi, che la rilevazione statistica è finalizzata al miglioramento del percorso diagnostico - terapeutico multidisciplinare ed istituisce i registri regionali per i soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla. Tali disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2  
(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 38/2017)

L'articolo 2 introduce il Comitato tecnico scientifico sulla fibromialgia e sulla sensibilità chimica multipla e ne definisce la composizione, i compiti, la durata in carica e la partecipazione dei componenti a titolo gratuito. Considerato che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e che le attività di segreteria possono essere svolte da personale già in servizio, la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3  
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 38/2017)

L'articolo 3 demanda alla Giunta regionale l'individuazione delle sedi nelle quali sono istituiti i centri di riferimento regionali rispettivamente per la fibromialgia e per la sensibilità chimica multipla, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 bis e la Commissione assembleare competente. Stabilisce, inoltre, che i centri di riferimento regionali predispongano i percorsi diagnostici terapeutici multidisciplinari e per la presa in carico dei soggetti e prevede che tali centri rilascino alle persone affette dalle suddette patologie una tessera identificativa che indichi la patologia e il relativo centro di riferimento. Affida, infine, alla Giunta regionale l'adozione del piano triennale di formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario, sentito il Comitato tecnico scientifico. La disposizione ha carattere prevalentemente ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4  
(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 38/2017)

L'articolo 4 prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio-Assemblea legislativa regionale un progetto sperimentale sui costi relativi alla spesa per la cura delle suddette patologie. Poiché la disposizione si limita a prevedere la presentazione di tale progetto, la stessa non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5  
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 38/2017)

L'articolo 5 modifica la clausola valutativa.

La disposizione si limita a specificare il contenuto della relazione che la Giunta regionale trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6  
(Invarianza finanziaria)

L'articolo 6 dispone l'invarianza finanziaria.